

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2597

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FONTANA

Presentata il 27 febbraio 1985

Istituzione in Verona di una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia e del tribunale per i minorenni

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attesa della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, è da più parti auspicata l'istituzione in Verona di una sede distaccata della Corte d'appello di Venezia e del tribunale per i minorenni.

A sostegno di tale giusta richiesta sono state indicate numerose motivazioni, tutte, peraltro, sostenute dalla diffusa aspirazione a uno snellimento dei tempi di attuazione della giustizia, a una diminuzione dei costi e, quindi, ad un allargamento dell'accesso anche alle categorie sociali meno favorite.

Avanti alla Corte d'appello di Venezia vengono trattate tutte le controversie della regione Veneto e quindi dei tribunali di Venezia, Treviso, Padova, Rovigo, Vicenza, Belluno, Verona e Bassano del Grappa.

Da parecchio tempo ormai la situazione ha oltrepassato i limiti di guardia perché l'enorme carico di procedimenti pendenti ne ritarda in modo insostenibile la definizione.

Basti ricordare che nel 1982 — tre anni fa — vennero promossi avanti a questa Corte ben 1.459 procedimenti civili e 2.172 procedimenti penali, ai quali debbono aggiungersi gli altri processi ancora giacenti dagli anni precedenti.

Se si considera che, in seguito alle ultime leggi di riforma, numerose controversie che prima erano di competenza dei tribunali verranno trattate dalle Corti d'appello, si vedrà come la situazione alla Corte di Venezia si stia avviando a divenire in breve termine assolutamente intollerabile.

Per alleggerire questo carico e ridurlo a dimensioni fisiologiche si rende necessaria la istituzione di una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia nella quale ricomprendere le circoscrizioni dei tribunali di Verona, Vicenza, Bassano e Rovigo.

La sottrazione di tali circoscrizioni è suscettibile di arrecare notevole beneficio alla Corte d'appello di Venezia riducendo il suo carico attuale quasi del 50 per cento per gli affari penali e del 30 per cento per quelli civili.

La dislocazione a Verona si giustifica sia per il fatto che il numero dei procedimenti in appello provenienti da Verona è il terzo dopo quelli provenienti da Venezia e da Padova per il penale, e addirittura il secondo per il civile, sia perché Verona è la città che, fra quelle indicate, si trova più lontana da Venezia mentre sarebbe molto vicina a Vicenza (50 chilometri), a Bassano (70 chilometri) e a Rovigo (80 chilometri).

Deve anche considerarsi che la distanza fra Verona e Venezia (120 chilometri) e la difficoltà di accesso all'interno della città lagunare impongono notevoli sacrifici agli avvocati, alle parti, ai testimoni, ai funzionari e agli stessi magistrati per cui, anche sotto questo aspetto, il « servizio giustizia » diventerebbe certamente più funzionale ove una parte di procedimenti venisse trattata a Verona.

È del resto a tutti noto che le lunghe distanze e i precari collegamenti, facendo lievitare i costi della giustizia, diventano penalizzanti proprio per le classi meno abbienti.

D'altra parte il numero di abitanti della provincia di Verona (circa 800 mila) giustifica un provvedimento quale quello proposto.

Le stesse prospettive future della città, operosamente impegnata nella realizzazione di moderne aree attrezzate capaci di offrire spazi e strutture adeguate ai meccanismi di sviluppo della nuova « società dell'informazione », fanno presumere un incremento vistoso del contenzioso, parallelamente all'aumento dei traffici e degli scambi tra il Mediterraneo e l'« area forte » del centro Europa.

Onde l'istituzione a Verona della sezione distaccata di Corte d'appello si appalesa anche come atto previdente di sostegno e indirizzo dello sviluppo civile più che come riparazione tardiva e affannosa delle disfunzioni in atto.

È opportuno poi considerare che negli ultimi tempi si è manifestata sempre più pressante la necessità e sempre più sentita l'esigenza di adottare tutti gli strumenti possibili per giungere ad una sollecita definizione dei processi.

Ciò in ossequio al principio che individua nella rapidità dei processi uno degli aspetti della prevenzione e, in linea con le direttive europee sul tema, un segno di civiltà e di rispetto del cittadino.

Non è da dimenticare poi che sarebbe anche non difficile il reperimento in Verona di una sede adeguata e che, pertanto, non nascerebbero problemi neppure sotto questo aspetto, tenuto anche conto che nella città scaligera si sta procedendo ad una totale ristrutturazione dello storico palazzo di giustizia e si è già proceduto all'acquisizione di ulteriori spazi e strutture da adibire al servizio della giustizia.

Sotto questo profilo resterebbe ampiamente giustificato l'ingente investimento finanziario del comune di Verona e concretamente finalizzato l'impegno del Ministero di grazia e giustizia.

L'urgenza del provvedimento è quindi evidente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in Verona una sezione distaccata di Corte d'appello, dipendente dalla Corte d'appello di Venezia, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Verona, Vicenza, Bassano del Grappa e Rovigo.

ART. 2.

È istituito in Verona il tribunale per i minorenni, la cui circoscrizione comprende il circondario dei tribunali di Verona, Vicenza, Bassano del Grappa, Rovigo.

ART. 3.

Il Governo, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 determinando il personale necessario e a stabilire la data di inizio del loro funzionamento.

ART. 4.

Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti ai sensi degli articoli precedenti, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte d'appello di Venezia e avanti il tribunale per i minorenni di Venezia e ora appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di Corte d'appello di Verona, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questi uffici.

La disposizione che precede non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti e agli affari di volontaria giurisdizione in corso di trattazione alla data di cui al primo comma.